D.M. 11/11/2004

VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede che il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, oggi Ministero delle Attività Produttive, provveda, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;

CONSIDERATO che ai sensi del citato 5° comma dell'art. 5, legge 135/2001, i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono definiti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oggi Ministro delle Attività Produttive, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

RITENUTA la necessità di provvedere a determinare i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico degli incentivi alle imprese, relativamente alle disponibilità finanziarie sussistenti nel capitolo 7420, per la quota destinata per l'anno 2004 agli interventi di cui all'art. 5, comma 5 della legge n. 135/2001;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte dell'Assessore al Turismo della Regione Liguria, Coordinatore degli Assessorati regionali in materia di Turismo, con le quali sono stati comunicati al Ministero delle Attività Produttive i criteri approvati dalle Regioni per la ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 135/2001 per l'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 luglio 2004, con il quale sono assegnate alla Direzione Generale per il Turismo, per l'annualità 2004, risorse finanziarie per il cofinanziamento dei Sistemi Turistici Locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali, per un importo pari a Euro 36.791.380;

VISTO il D.M. del 18 novembre 2003 con il quale sono stati disciplinati, per le annualità 2001-2002, criteri e modalità per la gestione delle risorse rinvenienti dal sopraccitato Fondo per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 della legge n. 135/2001;

SENTITO il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

DECRETA

Art. 1

Finalità

Le finalità degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di proseguire per l'anno 2004 l'azione intrapresa attraverso le disposizioni del D.M. 18 novembre 2003 e pertanto conseguire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 per la valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità turistiche, con particolare riferimento alla normativa quadro introdotta dal D.P.C.M. 13 settembre 2002.

Art. 2

Impegno delle risorse

Al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio delle risorse destinate, per l'anno 2004, sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli "interventi di cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali", di cui al citato comma 5, art. 5 (di seguito denominati progetti di sviluppo), la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna Regione o Provincia Autonoma (di seguito denominate Regioni) per partecipare alla realizzazione degli

interventi previsti dal presente decreto è determinata come in Tabella 1, che forma parte integrante, fatta salva la quota assegnata alla Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, di cui al successivo art. 9.

Art. 3

Modalità di presentazione dei progetti di sviluppo

I progetti di sviluppo sono presentati ciascuno congiuntamente da almeno due Regioni e prevedono la partecipazione di Enti locali, ovvero altri soggetti pubblici e privati in forma singola o associata.

Il Ministero delle attività produttive può farsi eventualmente promotore di iniziative sovraregionali che interessino l'ambito nazionale o almeno quattro Regioni, sempre fatta salva l'accettazione dell'iniziativa da parte delle Amministrazioni regionali co-interessate ed il ruolo di soggetto presentatore dalle stesse rivestito in via esclusiva.

Le domande riferite a ciascun progetto di sviluppo vanno predisposte sulla base dei contenuti previsti dal successivo art. 4, sono sottoscritte da tutte le Regioni co-presentatrici e fatte pervenire, a cura di una delle Regioni firmatarie, convenzionalmente definita capofila, a: Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il turismo, via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184, Roma.

Il termine entro il quale le domande di cui al precedente comma devono pervenire alla Direzione generale per il turismo viene fissato alle ore 12 del giorno 24 novembre 2004.

Art. 4

Contenuti dei progetti di sviluppo

I progetti di sviluppo potranno contenere sia nuovi interventi, sia interventi finalizzati al potenziamento o all'ampliamento di progetti di sviluppo già presentati ai sensi del D.M. 18 novembre 2003 ed approvati.

Ciascun progetto di sviluppo individua i contenuti e le articolazioni degli interventi e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

1) soggetti presentatori;

2) contenuti e obiettivi del progetto, sia a livello generale che specifico, per cia scuna Regione co-presentatrice e specificazione se trattasi di nuovo intervento, ovvero di intervento finalizzato al potenziamento o all'ampliamento di progetti di sviluppo già oggetto di finanziamento a valere sulle disponibilità di cui al precedente D.M. 18 novembre 2003;

3) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;

4) tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione degli obiettivi al progetto stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente (preliminare, definitivo, esecutivo);

5) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;

6) programma delle azioni previste;

7) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazio ne turistica dell'area interessata al Progetto nelle fasi successive alla sua rea lizzazione;

8) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai progetti;

9) scheda riassuntiva degli investimenti, elaborata sulla base dello schema di cui alla Tabella 2 allegata al presente Decreto.

Art. 5

Interventi ammissibili

Possono essere ammessi a finanziamento:

1) interventi strutturali e infrastrutturali (con esclusione della manutenzione ordinaria);

2) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

3) interventi di promozione.

Art. 6

Specifiche della destinazione dei contributi

Le Regioni presentatrici destinano le risorse ex art. 5, comma 5 della legge 135/2001 loro assegnate, per la realizzazione di ciascun progetto di sviluppo nel seguente modo:

- il cofinanziamento statale è utilizzato per interventi realizzati da Enti e soggetti pubblici mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile;
- il cofinanziamento statale ed il finanziamento regionale possono essere destinati altresì ad interventi realizzati da soggetti privati entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, nonché in conformità con quanto previsto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 7

Durata dei progetti di sviluppo

I progetti di sviluppo devono avere inizio formale entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione delle risorse e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori comporterà l'annullamento o la riduzione del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui all'ultimo comma del presente articolo. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione invia comunicazione alla Direzione generale per il turismo sia dell'inizio dei lavori, che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun intervento progettuale facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'art. 3.

Le Regioni sono tenute a dichiarare le mancate realizzazioni o l'annullamento dei progetti, o comunque eventuali riduzioni di interventi rispetto alle risorse attribuite con il presente decreto, al fine di consentire la revoca integrale o le per parti eccedenti delle assegnazioni disposte.

Eventuali varianti sostanziali devono sempre attenere alle finalità della legge e del presente decreto, essere concordate tra le Regioni co-presentatrici del progetto ed essere comunicate alla Direzione generale per il turismo, mentre eventuali proroghe del termine dei lavori, purché senza oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno degli interventi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dalla stessa Direzione generale per il turismo.

Art. 8

Modalità di erogazione

Per quanto attiene alle modalità di finanziamento, previa richiesta di ciascuna Regione interessata, si prevede per ciascun progetto:
- il trasferimento alla Regione del 20% quale quota di anticipazione;
- il trasferimento alla Regione del 60% in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori, secondo le procedure già adottate per il precedente bando, e, in particolare, dietro presentazione alla Direzione generale per il turismo delle linee esecutive progettuali, indicanti la definizione puntuale dell'iniziativa e delle sue modalità di esecuzione, il cronogramma dei lavori e l'articolazione dei costi delle azioni;
- il trasferimento alla Regione del residuo 20% in correlazione alla data di comunicazione di fine lavori.

Art. 9

Attuazione amministrativa

La Direzione generale per il turismo è incaricata dell'attuazione amministrativa del presente decreto e della gestione delle risorse assegnate.
Alla medesima Direzione generale è assegnata una quota pari all'1,5% dell'intera disponibilità finanziaria, da gestire ai fini dell'attuazione delle procedure, nonché per le azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 novembre 2004 (Antonio Marzano)

Anno 2004-Stanziamento euro 36.791.380,00-1,5% (= 551.870,70) = 36.239.509,30Anno 2004-Stanziamento euro 36.791.380,00-1,5% (= 551.870,70) = 36.239.509,30 Riparto Sistemi Turistici Locali art. 5 c. 5 Legge 135/2001			
Regioni	Percentuale riparto calcolata sulla base del 70% art. 6, comma 2- Euro 26.250.000,00		Disponibilita' Anno 2004 Euro 36.239.509,30
Piemonte	1.001.852,43	0,03816580686	1.383.110,113
Valle D'Aosta	676.234,12	0,02576129981	933.576,864
Lombardia	2.043.732,15	0,07785646286	2.821.480,010
Trentino A.A.	2.217.471,36	0,08447509943	3.061.336,151
Veneto	2.644.955,31	0,10076020229	3.651.500,288
Friuli V.G.	881.561,55	0,03358329714	1.217.042,209
Liguria	1.313.980,53	0,05005640114	1.814.019,415
E.Romagna	1.313.980,53	0,05005640114	1.814.019,415
Toscana	2.092.215,93	0,07970346400	2.888.414,425
Umbria	849.412,18	0,03235855924	1.172.658,308
Marche	1.033.278,43	0,03936298781	1.426.495,363
Lazio	1.792.463,13	0,06828430971	2.474.589,877
Abruzzo	834.321,62	0,03178368076	1.151.824,995
Molise	502.714,82	0,01915104076	694.024,320
Campania	1.567.927,83	0,05973058400	2.164.607,054
Puglia	987.381,58	0,03761453638	1.363.132,341
Basilicata	465.848,42	0,01774660648	643.128,310
Calabria	800.389,89	0,03049104343	1.104.980,452
Sicilia	1.265.182,56	0,04819743086	1.746.651,244
Sardegna	957.100,21	0,03646096038	1.321.327,313
TOTALE	26.250.000,00	1,00000000000	**36.239.509,300**
Bolzano	1.345.628,24	0,05126202819	1.857.710,747
Trento	871.843,12	0,03321307124	1.203.625,404
Totale	2.217.471,36	0,08447509943	**3.061.336,151**